



LINEE GUIDA PER LA PRESA IN CARICO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Aggiornamento luglio 2020



Sommario

1.INDICAZIONI GENERALI PER L'ACCOGLIENZA DELLA DONNA	1
1.1 QUANDO LA DONNA ARRIVA AI SERVIZI	1
1.2 GLI OBIETTIVI DELL'ACCOGLIENZA.....	1
1.3 LE MODALITA' DELL'ACCOGLIENZA	2
1.4 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA	3
1.4.1 I FATTORI DI RISCHIO	3
1.4.2 PRIMO INTERVENTO NEI CONFRONTI DELLA DONNA	4
1.5 RAPPORTI CON IL SOGGETTO MALTRATTANTE.....	5
1.6 QUANDO SI SOSPETTA UNA VIOLENZA	5
2.PROCEDURE SINGOLI ENTI	7
2.1 SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI	8
2.2 CONSULTORI FAMILIARI.....	9
2.3 FORZE DELL'ORDINE.....	11
2.4 POLIZIA LOCALE.....	13
2.5 OSPEDALI.....	14
2.6 MEDICINA GENERALE (MMG) E PEDIATRI DI FAMIGLIA (PDF).....	17
2.7 FARMACISTI.....	22
2.8 CENTRO ANTIVIOLENZA ASSOCIAZIONE TELEFONO DONNA.....	23
2.9 ASSOCIAZIONI.....	25
3.SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	26
4.SPAZIO PER UOMINI CHE VOGLIONO CAMBIARE	28
5.SINTESI DELLE PRINCIPALI PROCEDURE COMUNI A TUTTI I SOGGETTI	29
FIRMATARI	29
6.ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI REATO (a cura della Questura di Como)	30
7.ALLEGATI	39

1.INDICAZIONI GENERALI PER L'ACCOGLIENZA DELLA DONNA

1.1 QUANDO LA DONNA ARRIVA AI SERVIZI

Il percorso di ricerca di aiuto di una donna che subisce violenza, in particolare quella domestica, è lungo e difficile, può essere utile ricordare che quando la donna arriva ai servizi:

- Ha già cercato aiuto prima di ricevere una risposta appropriata e di supporto;
- Sceglie la relazione, non la violenza. E' possibile che abbia cercato in vari modi di fermare la violenza mantenendo la relazione con il soggetto violento. Inizialmente senza ricorrere all'aiuto esterno, facendo leva esclusivamente sulle sue risorse personali;
- La soglia di tolleranza della violenza è diversa: alcune donne pongono fine alla relazione dopo il primo episodio, altre cercheranno per mesi e per anni di fare in modo che "lui cambi" e si decideranno a lasciare il partner violento soltanto quando ogni altra strada sia stata percorsa;
- Le strategie di uscita dalla violenza di una donna sono condizionate dalle circostanze in cui si trova: le risorse economiche di cui può disporre, la provenienza da un paese extra-europeo, la presenza di figlie/i minori, l'età anagrafica, la condizione di disabilità, il contesto locale in cui vive.

Una donna che ha subito o subisce violenza, in particolare quella domestica, si trova in una situazione di difficoltà, a volte molto grave, a causa dell'esperienza di sofferenza, paura e tensione che ha vissuto o sta vivendo. Sia che abbia deciso di lasciare il soggetto violento, sia che intenda rimanere per cambiare la situazione da dentro, ha bisogno di essere sostenuta nel suo percorso. L'offerta di aiuto o di intervento non deve essere condizionata dal fatto che lei lasci o meno la relazione.

1.2 GLI OBIETTIVI DELL'ACCOGLIENZA

- Legittimare il dolore della donna e permetterle di dare voce a tale dolore
- Far percepire alla donna che ha trovato in noi qualcuno su cui fare affidamento
- Far percepire alla donna che attorno a lei esiste una rete di supporto territoriale
- Avviare un'analisi dei bisogni e delle aspettative della donna
- Valutare lo stato di rischio in cui si trova la donna



1.3 LE MODALITA' DELL'ACCOGLIENZA

- Verificare la propria disponibilità di tempo per accogliere la donna. Nel caso in cui non ci sia il tempo necessario per affrontare il colloquio è importante dirlo chiaramente e suggerire delle alternative: fissare un altro appuntamento, coinvolgere un collega disponibile.
- Ricevere sempre la donna da sola (qualora la donna fosse accompagnata da una persona di sostegno, la cui presenza dà maggiore sicurezza e tranquillità alla donna, accogliere l'eventuale richiesta di quest'ultima circa la presenza dell'amica, del parente, ecc. alla prima parte del colloquio).
- Garantire riservatezza: scegliere un luogo tranquillo e riservato per incontrarla. Informarla, inoltre, che ciò che lei dirà sarà riservato, entro i limiti previsti dalla legge, e che non verrà riferito né al maltrattatore né a nessun altro senza il suo consenso. Nel caso in cui la legge preveda una denuncia d'ufficio, discutere con lei le possibili implicazioni, considerando prioritaria la sua sicurezza.
- Aiutarla a riconoscere di aver subito una violenza, non minimizzando la situazione.
- Assicurare alla donna un ruolo di "vittima" ovvero di non responsabilità rispetto all'accaduto. Valutare tutte le reazioni della vittima come le uniche possibili in quel contesto, non cercare mai di innestare nella vittima il dubbio, già per altro suo e facente parte del malessere, che vi sia stata una qualche partecipazione e condivisione di responsabilità.
- Valutare il danno fisico e psichico attraverso il racconto della donna dando piena credibilità alle sue parole e alla sua esperienza.
- Assumere una posizione di ascolto della donna, della sua esperienza e dei suoi vissuti evitando al momento di dare consigli e indicazioni. Ricordare che l'ascolto è la prima azione concreta per affrontare e risolvere la situazione di violenza.
- Non giudicarla e non colpevolizzarla anche se non si è d'accordo con lei.
- Assumere un atteggiamento empatico; questo permette alla donna di sentire che può contare su un aiuto e di pensare a possibili vie d'uscita dalla violenza.
- Rispettare i tempi e le scelte della donna. Le donne sperano che le cose cambino, spesso sono minacciate di morte o di perdere i figli se non ritornano dal partner. Ogni atteggiamento giudicante, sull'intenzione o decisione della donna di tornare, non fa che minare la sua fiducia e aumentare la sua condizione di isolamento. Lasciare il partner rappresenta il momento più pericoloso per la donna: è importante che sia lei a deciderlo e che non le venga imposto o suggerito insistentemente da altri.

-Aiutare la donna a prendere maggiore consapevolezza del/della:

- Proprio isolamento mantenuto attraverso la paura, il segreto e la vergogna
- Sofferenza dei figli
- Perdita progressiva della stima di sé
- Rete relazionale a cui poter chiedere un sostegno
- Propri diritti e di quelli dei figli

-Essere franchi sui limiti della propria disponibilità e sulle reali possibilità di aiuto che il servizio/ente è in grado di offrirle.

-Prendere contatto, previo suo consenso, con altri Enti del territorio in relazione alla sua situazione di bisogno. Se ciò non fosse possibile fornirle i riferimenti degli stessi.

-In caso di emergenza sanitaria in atto per rischio connesso ad epidemie, le procedure di sicurezza da attivare a tutela della donna e di coloro che sono preposti alla loro accoglienza, sono rimandate alla normativa nazionale, regionale e della locale ATS di riferimento e alle procedure interne che ogni ente è tenuto ad applicare.

1.4 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA

La copresenza di tre o più fattori tra quelli sotto evidenziati è indice di un alto rischio per la vita della donna. Questa valutazione è importante perché può aumentare la consapevolezza della donna sulla pericolosità della sua situazione. Se la donna non avverte di correre un grave pericolo per la sua incolumità ma l'operatore è di avviso contrario parlarne francamente e illustrare tutti i possibili rischi incombenti.

1.4.1 I FATTORI DI RISCHIO

L'autore del maltrattamento:

- Ha avuto condanne per precedenti reati della medesima fattispecie
- È violento anche nei confronti di altri
- È violento anche nei confronti di minori
- Ha usato violenza anche durante la gravidanza
- Ha agito violenza sessuale contro la donna
- Minaccia di uccidere la donna e i figli e/o minaccia di suicidarsi
- Ha aumentato la frequenza e la gravità degli episodi di violenza nel tempo
- Abusa di alcool e droghe, soprattutto di quelle che determinano un aumento della violenza e della aggressività (cocaina, anfetamine, crack)
- È consapevole che la donna programma di separarsi o di divorziare nel prossimo futuro
- È consapevole che la donna ha cercato aiuto esterno
- Insiste nella relazione, molestando la donna anche dopo la separazione

- È stato in precedenza responsabile di lesioni gravi nei confronti della donna
- Ha la disponibilità di armi
- Ha minacciato parenti e/o amici della donna

1.4.2 PRIMO INTERVENTO NEI CONFRONTI DELLA DONNA

La definizione del primo intervento dipenderà dalla situazione contingente della donna, dalle sue priorità e dalla scelta che lei considererà migliore. Valutare insieme le seguenti opportunità:

1) Lasciare il maltrattatore e stabilirsi temporaneamente in un luogo sicuro, se la donna vuole lasciare il soggetto violento prendere in considerazione le seguenti domande:

- Potrebbe trasferirsi presso la sua famiglia di origine o da qualche amica/o di fiducia?
- Vuole ricorrere a qualche altra forma di ospitalità presente sul territorio?

2) Tornare a casa e considerare la possibilità di altri episodi di violenza, molte donne scelgono di tornare a casa perché ritengono che sia la cosa più sicura, data la natura delle minacce che hanno ricevuto e la mancanza di protezione legale. Alcune non credono di potercela fare da sole, altre ancora non hanno perso la speranza che il maltrattatore cambi.

Prendere in considerazione i seguenti punti:

- Esaminare le precedenti strategie di protezione e considerare la loro validità
- Elaborare con la donna una possibile rete di supporto attivabile nelle situazioni di emergenza
- Insistere sulla possibilità di rivolgersi alle Forze dell'Ordine anche tramite i vicini di casa
- Valutare la prevedibilità dell'escalation della violenza domestica
- Incoraggiare la donna a parlare di ciò che sta accadendo ad amici e a parenti, in modo da diminuire la sua condizione di isolamento. Definire però con la donna quali sono, fra questi, le persone con cui è più opportuno parlare
- suggerirle di nascondere in un posto facilmente accessibile documenti ed effetti personali da prelevare in caso di fuga: certificati di nascita, documenti propri e dei figli (tessera sanitaria, documento di identità, passaporto, permesso di soggiorno, patente di guida), documenti importanti (libretto della macchina, contratti di affitto, atti ipotecari, assicurazioni, diplomi scolastici), documenti legali, farmaci e ricette mediche, numeri di telefono e indirizzi utili di familiari, amici, vestiti e effetti personali per sé e per i figli, una copia del mazzo di chiavi di casa, libretto degli assegni, carta di credito, denaro in contanti ecc.



1.5 RAPPORTI CON IL SOGGETTO MALTRATTANTE

Qualora si renda necessario, in relazione al ruolo professionale ricoperto, comunicare all'uomo autore dei maltrattamenti le decisioni della donna, si raccomandano le seguenti indicazioni di carattere generale:

- assicurarsi preventivamente di avere il consenso esplicito della donna
- discutere con la donna la possibilità che l'autore della violenza voglia punirla per il fatto di avere parlato della situazione con una persona esterna richiedendone l'aiuto
- ribadire che la violenza è inaccettabile, qualunque sia la giustificazione addotta
- essere consapevoli che negherà o minimizzerà la violenza e cercherà in tutti i modi di biasimare i comportamenti della donna
- non c'è una tipologia di uomini autore di violenza e maltrattamenti: può essere una persona sicura di sé, convincente nel negare l'esistenza della violenza, preoccupato e partecipe del disagio della donna, affettuoso/ossequioso nei suoi confronti in presenza degli operatori
- per nessun motivo fornire all'uomo che ha agito la violenza e/o i maltrattamenti informazioni che la donna ha rivelato in via confidenziale, con particolare riferimento al nuovo domicilio della donna
- indicare all'uomo autore della violenza la possibilità di modificare i comportamenti violenti, l'importanza di tale percorso di cambiamento
- proporre all'uomo un accompagnamento telefonico al servizio Spazio per uomini che vogliono cambiare dedicato alla presa in carico degli uomini che hanno agito violenza nella relazione con la partner
- qualora l'uomo autore della violenza rifiuti l'invio, lasciare all'uomo il materiale informativo e i riferimenti del servizio Spazio per uomini che vogliono cambiare
- evitare di far incontrare la donna con l'autore della violenza a meno che non sia lei stessa a richiederlo. Nel corso dell'incontro non lasciarli mai soli
- ricordarsi sempre che l'uomo potrebbe mettere in atto comportamenti aggressivi o violenti. Anche in relazione a ciò, utilizzare un ufficio non isolato ma adiacente ad altri locali occupati da colleghi (con un pretesto esplicitare all'uomo la presenza/vicinanza dei colleghi). Avere comunque sempre a portata di mano un telefono.

1.6 QUANDO SI SOSPETTA UNA VIOLENZA

Affrontare la questione e rivolgere alla donna alcune domande, può essere utile non solo per fare emergere queste situazioni ma anche per aumentare la consapevolezza del problema della violenza nelle donne. Affrontare questo argomento può sembrare all'inizio difficile e

imbarazzante, tuttavia riconoscere che è fondamentale per la vita della donna, può aiutare a superare le esitazioni iniziali.

Possibili domande indirette

Spesso la donna affronta l'argomento senza riluttanza se le vengono poste delle domande in maniera non giudicante e durante un incontro riservato. Anche se non risponde al momento le resterà impresso il fatto che la violenza, in particolare quella in ambito familiare, è considerata un evento possibile nella vita delle donne. In tal modo viene valorizzato il suo vissuto e rafforzata la sua capacità di cercare aiuto quando si sentirà pronta.

Le domande che si consiglia di porre sono le seguenti:

- Tutte le coppie litigano. Come stanno andando le cose tra lei e il suo partner?
- Cosa succede quando litigate o non siete d'accordo su una cosa?
- Mi ha detto che il suo partner perde spesso la pazienza. Può spiegarmi meglio cosa intende?
- Mi sembra molto preoccupata per il suo partner, vuole parlarmene? L'ha mai spaventata?
- E' stata sottoposta a particolari stress recentemente? Ha qualche problema con il suo partner? Ha mai litigato violentemente? Ha mai avuto paura? E' mai stata ferita?
- Riesce a immaginarsi di poter vivere senza il suo partner?



2.PROCEDURE SINGOLI ENTI

Nel momento in cui ciascun soggetto aderente al Protocollo Interistituzionale entra in contatto con delle situazioni di violenza e di maltrattamento ai danni di una donna, segue le procedure di seguito illustrate inerenti sia le proprie modalità di azione sia quelle di attivazione della rete territoriale di sostegno.





2.1 SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

- Attivare un primo livello di ascolto e accoglienza utilizzando metodologie atte a favorire una relazione di fiducia con la donna e, nel contempo, in grado di analizzare bisogni e aspettative;
- Fare una prima valutazione del caso: se per la sua gravità la situazione lo richiede e/o la donna ne esprime la volontà, accompagnamento personale presso l'Ospedale più vicino per eventuali prestazioni mediche e/o presso la Questura/Stazione dei Carabinieri per sporgere querela;
- Accompagnare personalmente o prendere contatto telefonico il Centro Antiviolenza Telefono Donna e confrontarsi sulla situazione.

Se la donna si trova in una situazione di particolare pericolo per cui non può fare ritorno al proprio domicilio, si valutano le seguenti possibilità:

- 1) ricovero in OBI o in ospedale per una notte qualora la donna abbia usufruito di cure mediche ospedaliere;
- 2) accoglienza temporanea presso una struttura di accoglienza (vedi procedure per Pronto Intervento).

Nel caso si decida per l'allontanamento della donna dal proprio domicilio, informare quanto prima il partner. Se la donna lo desidera può essere lasciato a casa della coppia un breve scritto oppure la donna può avvisarlo per telefono. Nel caso la donna non ritenga questa modalità come la più opportuna, sono i servizi sociali ad avvisare il partner; questo può essere fatto con la collaborazione della Polizia locale. Qualora i servizi sociali siano oggetto di minacce da parte dell'uomo, segnalare immediatamente l'accaduto alle forze dell'ordine;

- 3) prendere in considerazione l'opportunità di un coinvolgimento attivo della Polizia Locale, anche in termini di definizione comune delle strategie più idonee;
- 4) definire insieme al Centro Antiviolenza Telefono Donna un possibile percorso di sostegno e dei successivi contatti con gli altri soggetti della rete al fine di costruire un progetto condiviso ed integrato di accompagnamento e di supporto alla donna. Identificare i compiti di ciascun soggetto e mantenere costanti rapporti di scambio e di collaborazione, in un'ottica di aggiornamento reciproco rispetto all'evolversi della situazione.

Nel caso la donna abbia dei figli minori, queste azioni vengono svolte con il coinvolgimento del Servizio Tutela Minori. Se durante il percorso di supporto alla donna emergono circostanze che delineano figure di reato, i servizi sociali contattano le Forze dell'Ordine per informare circa la situazione e concordare un eventuale piano di intervento.

I servizi sociali compilano lo strumento volto al monitoraggio del fenomeno, condiviso e allegato al presente documento, secondo le scadenze fissate.



2.2 CONSULTORI FAMILIARI

Ciascun consultorio dell'ASST o privato accreditato della provincia di Como individua al proprio interno una figura di referente (di norma assistente sociale) per tutte le situazioni di donne oggetto di violenza che si rivolgono al consultorio. Tale figura costituisce altresì un riferimento per gli altri enti, in particolare per i servizi sociali, Centro Antiviolenza Telefono Donna, la Caritas e le altre associazioni, nell'ambito della costruzione del progetto di supporto individualizzato.

Il consultorio accoglie la donna che accede attraverso il primo colloquio di accoglienza nel quale si attivano metodologie atte a favorire una relazione di fiducia con la donna e nel contempo in grado di decifrare bisogni e aspettative. Al termine del primo colloquio, o comunque dopo il colloquio in cui emerge la situazione di violenza, l'operatore di riferimento si confronterà con l'equipe per valutare gli eventuali interventi possibili.

Al termine del colloquio, identificato il bisogno, viene proposto alla donna, previo suo assenso un accompagnamento personale e/o telefonico al Centro antiviolenza ed eventualmente ai Servizi Sociali.

Se la donna si reca presso il consultorio durante giorni ed orari in cui non è possibile contattare il Centro antiviolenza e i servizi sociali, sempre in accordo con la donna, si lascia un messaggio sulla segreteria del Centro Antiviolenza, le cui operatrici telefoneranno il giorno lavorativo successivo alla donna; se la donna non acconsente le si fornisce comunque l'opuscolo del Centro antiviolenza ed eventualmente i recapiti del servizio sociale territoriale competente.

Qualora la donna non accettasse l'accompagnamento presso Telefono Donna e/o i servizi sociali, il consultorio offre alla donna la possibilità di avviare un percorso di sostegno presso il consultorio.

Qualora l'accesso della donna sia mediato da altri enti della rete (servizi sociali, associazione Telefono Donna, Caritas, altre associazioni), nel rispetto della richiesta spontanea che caratterizza l'accesso ad ogni forma di assistenza consultoriale è la figura del referente che entra in gioco per contatti con la rete.

Qualora si rivolgesse al consultorio una coppia e presentasse in sede di accoglienza, o durante la presa in carico consultoriale, una situazione di violenza e maltrattamenti, l'equipe esplicita alla coppia l'impossibilità di procedere con qualsivoglia percorso di coppia e propone due percorsi individuali presso servizi specialistici: Centro Antiviolenza e Spazio per uomini che vogliono cambiare.

Qualora i partner non accettassero l'invio accompagnato presso i servizi competenti si forniscono comunque i materiali informativi e i riferimenti telefonici e si valuta l'eventuale possibilità di attivare colloqui individuali attraverso prese in carico consultoriali.

Il consultorio, all'inizio del primo colloquio di accoglienza, esplicita alla donna/ai partner l'obbligo dell'ente di comunicare/segnalare il reato di maltrattamenti alle autorità competenti; a seguito dell'incontro l'equipe valuta e comunica modalità e tempistiche per procedere alla comunicazione.

Il consultorio compila lo strumento volto al monitoraggio del fenomeno, condiviso e allegato al presente documento, secondo le scadenze fissate.





2.3 FORZE DELL'ORDINE

La Polizia di Stato ha istituito all'interno della Divisione Anticrimine della Questura di Como l'Ufficio Minori che si occupa del disagio sociale e dell'aspetto preventivo (ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori), mentre all'interno della Squadra Mobile è incardinata la II° sezione "reati contro la persona", ufficio preposto alla trattazione dei reati in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, i referenti per le situazioni di maltrattamento e di violenza sono i Comandanti di stazione e, a livello provinciale, il Comandante del Reparto Operativo del Comando provinciale di Como.

- Rilevamento della situazione di violenza e di maltrattamento da parte del/la primo/a operatore/trice che entra in contatto con la donna che, a seconda dei casi, tratta personalmente o indirizza la persona all'ufficio competente (per la Polizia di Stato) al comandante di stazione (per i Carabinieri), avvisando istantaneamente. In ogni caso la donna viene accolta con l'attenzione e la sensibilità previste dalle procedure generali relative all'accoglienza;
 - Valutazione dell'esistenza dei presupposti di procedibilità d'ufficio o a querela di parte, in questo secondo caso negli atti verrà evidenziata la volontà del soggetto a sporgere querela nei tempi previsti dalla legge;
 - Nel caso la donna decida di sporgere querela, si assicurerà il più ampio rispetto della riservatezza, considerando la particolare situazione di fragilità psicologica in cui versa la donna, a tale fine la denunciante verrà ascoltata in un ambiente consono ed isolato a cura di personale opportunamente formato;
 - In tutti i casi, ovvero presa conoscenza della situazione di violenza in cui versa la donna, della querela di parte e o nei casi di procedibilità di ufficio, l'operatore accompagna personalmente o telefonicamente la donna al Centro Antiviolenza Telefono Donna e/o ai servizi sociali, previo accordo della stessa.
- Se la donna si reca presso la Questura/Stazione dei Carabinieri durante giorni ed orari in cui non è possibile contattare i servizi sociali e il Centro Antiviolenza Telefono Donna, sempre in accordo con la stessa, viene lasciato un messaggio sulla segreteria del Centro Antiviolenza, in modo tale che le operatrici possano telefonarle il prima possibile, se la donna non acconsente le si fornisce comunque l'opuscolo del Centro Antiviolenza e i recapiti del servizio sociale territoriale competente;
- Nel caso la donna necessiti di cure mediche, si accompagna la donna presso l'ospedale più vicino personalmente o avvisando telefonicamente il P.S. dell'imminente accesso;



- Se a seguito di un'attenta valutazione del rischio, si ritiene che la donna non possa fare rientro al proprio domicilio, si valutano le seguenti possibilità:

1) ricovero in OBI o in ospedale per una notte qualora la donna abbia usufruito di cure mediche ospedaliere;

2) accoglienza temporanea presso una struttura di accoglienza (vedi procedure per Pronto Intervento);

- Compilazione e successivi aggiornamenti della scheda di monitoraggio;

- La Questura e le Stazioni dei Carabinieri raccolgono e archiviano tutte le segnalazioni provenienti dagli ospedali indipendentemente dal numero di giorni di prognosi aprendo un fascicolo per ogni donna al fine di monitorare la reiterazione della violenza. Tale raccolta viene così organizzata:

1) Questura (posto di Polizia interno all'ospedale): Azienda ospedaliera S. Anna Como e Ospedale Valduce Como

2) Stazione dei Carabinieri di Cantù: Azienda ospedaliera S. Anna Cantù

3) Stazione dei Carabinieri di Erba (ufficio CC interno all'ospedale): Ospedale Fatebenefratelli di Erba

4) Stazione dei Carabinieri di Gravedona: Ospedale Moriggia-Pelascini di Gravedona

5) Stazione dei Carabinieri di Menaggio: Azienda ospedaliera S. Anna Menaggio

- La Questura e le Stazioni dei Carabinieri raccolgono altresì tutte le segnalazioni provenienti dai servizi sociali circa la rilevazione di figure di reato e concordano con essi un piano di intervento.

2.4 POLIZIA LOCALE

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale, fatto salvo quanto previsto per le forze dell'Ordine in quanto applicabile, e gli specifici compiti inerenti le funzioni di P.G, che entrano in contatto con donne vittime, di maltrattamento o sospettano situazioni di violenza devono raccordarsi con il Servizio Sociale del rispettivo Comune.



2.5 OSPEDALI

Reparti coinvolti:

- Primo accesso delle donne: pronto soccorso generale, pediatrico e ostetrico/ginecologico;
- eventuale ricovero: potenzialmente in tutti i reparti ma, tenendo conto del trauma subito, nel reparto di competenza prevalente.

Fase 1. Triage

La donna entra in contatto con l'infermiere/a che si occupa del triage.

Fase 2. Accoglienza della donna

Indipendentemente dallo stato di salute fisica, non assegnare il codice bianco ma preferire quello verde o, dove possibile, il codice giallo (corrispondente al codice n. 2 del nuovo regolamento Regionale 1). Ciò al fine di evitare che i tempi lunghi portino la donna ad abbandonare l'ospedale ma, nel contempo, anche per comunicare la priorità della problematica, la sua dignità e la sua legittimità;

- Trovare all'interno del reparto di PS un luogo idoneo all'accoglienza, evitare che la donna rimanga ad attendere in sala di aspetto;
- Nel caso si tratti di donna straniera con difficoltà evidenti a esprimersi in lingua italiana avvalersi, se possibile, di una mediatrice culturale formata in ambito sanitario per facilitare la comunicazione.
- Per quanto possibile garantire alla donna l'accompagnamento all'interno dell'ospedale, e assicurare che abbia sempre un unico riferimento interno allo stesso;

Fase 3. Colloquio medico

- Fare un'anamnesi approfondita e valutare l'entità dello stato di rischio relativo alla sicurezza personale in cui si trova la donna seguendo gli items inseriti nella scheda unica di rilevazione della violenza di genere allegata che sostituisce, integrandola con più dati, la scheda di monitoraggio compilata dagli altri enti; chiamare l'assistente sociale tempestivamente se in orario di presenza, previo consenso della donna.
- In relazione all'entità del rischio e allo stato della donna, valutare un eventuale periodo di breve osservazione presso il pronto soccorso, una notte in OBI o un ricovero di protezione presso il reparto di competenza prevalente o comunque con posto letto disponibile, qualora non sia stato possibile o non si sia ritenuto opportuno avvalersi della struttura di pronto-intervento (vedi procedure specifiche allegate);
- Nel verbale identificare sempre l'autore dei comportamenti violenti; non indicare "persona nota" ma eventuali notizie sull'aggressore;

- Definire la prognosi tenendo conto anche del trauma psicologico;
- Effettuare una dimissione protetta - In particolare, laddove l'ospedale sia dotato di Servizio Sociale, segnalare agli operatori l'accesso della donna in PS, salvo quest'ultima neghi il suo consenso in tal senso, perché venga contattata, almeno telefonicamente (al riguardo essere molto attenti a richiedere un recapito e che il numero fornito sia quello della vittima) se disponibile per un colloquio, per verificare la sua situazione dopo l'accesso in PS e per ricevere una consulenza approfondita sulla rete dei Servizi contro la violenza e sulla modalità di accedervi;
- Fornirle comunque informazioni anche attraverso materiale informativo, sui Servizi della Rete Anti-violenza e contattando, se possibile in sua presenza, enti/soggetti che possano prenderla in carico nell'immediato privilegiando i Servizi Sociali presenti;
- Compilare sempre la "scheda rilevazione violenza" e inviarla alle FF.OO.

Obiettivi scheda di rilevazione contro la violenza:

- Offrire ai medici uno strumento che, indipendentemente dal tempo a disposizione e dall'attenzione del singolo, diventi per tutti di prassi nei colloqui con le donne che hanno subito una violenza;
- Decidere come supportare e orientare meglio la donna;
- Raccogliere informazioni più complete a fini statistici;
- Raccogliere informazioni da inviare alle FF.OO. al fine di informarle dell'evento e consentire loro la valutazione dell'eventuale reiterazione del reato;
- Raccogliere materiale utile alle indagini e di maggiore valenza in ambito processuale;
- Dare alla donna la possibilità di "verbalizzare" la violenza e di sistematizzarla nella sua mente, di riconoscerla come tale e, nel contempo, di sentirsi accolta e di ricevere empatia.

Contenuti scheda di rilevazione contro la violenza:

- dati generali sulla paziente;
- identità dell'aggressore, specificando il tipo di relazione con la donna (es.: marito, convivente, ex fidanzato...);
- dinamica dell'evento e descrizione delle lesioni; -ricorrenza dell'evento: è la prima volta o vi sono già stati episodi passati; -tipologia di violenza subita: psicologica, fisica, sessuale, stalking; -presenza di testimoni (minori, vicini, parenti, amici...); -violenza commessa anche su eventuali bambini/e;
- eventuali lesioni ai minori coinvolti
- minacce di morte (valutazione del rischio);
- armi in casa (valutazione del rischio);

- composizione del nucleo familiare; -richiesta di aiuto a qualcuno/servizio: la donna ha già richiesto l'aiuto di qualcuno e, in particolare, si è già rivolta a qualche servizio/ente del territorio (eventualmente specificare di quale soggetto si tratta);
- assunzione di altri comportamenti violenti da parte dell'aggressore (extra moenia, su cose...);
- valutazione del rischio di recidiva o escalation di violenza secondo scala DA5.

Modalità di utilizzo della scheda

In caso di prognosi superiore ai 20 giorni o di maltrattamento o altri reati perseguibili d'ufficio (art. Legge 572 Cod. penale + comma 2): la scheda di Rilevazione della Violenza di genere deve essere allegata al verbale di Pronto Soccorso e al referto AG e inviata seguendo le consuete procedure all'**Autorità Giudiziaria** di competenza. Nulla vieta di trasmettere gli atti anche alla PG.

Il verbale di PS è una delle prove determinanti, perciò più è dettagliato, ricco di particolari e, se possibile, corredato da fotografie dei segni sulla vittima, maggiore è la possibilità di avere un intervento in tempi celeri, anche prima di sentire la donna. Dove possibile, è utile inserire nel verbale gli eventuali accessi precedenti della donna in PS per il medesimo motivo, specificandone date e sede ospedaliera presso la quale sono avvenuti.

In caso di assenza di maltrattamento e di prognosi inferiore ai 20 giorni la scheda di Rilevazione della Violenza di genere al termine della compilazione deve essere sottoscritta dalla donna a conferma di quanto dichiarato e comunque inviata via fax alle **FF.OO.** competenti territorialmente unitamente al verbale di Pronto Soccorso (vedi elenco di seguito).

- ASST Lariana San Fermo: consegna diretta al posto fisso di Polizia presso il presidio di San Fermo
- ASST Lariana Cantù: invio fax 031/7182925 o PEC alla stazione dei Carabinieri di Cantù
- ASST Lariana Menaggio: invio fax 0344/369925 o PEC alla stazione dei Carabinieri di Menaggio
- Ospedale Valduce Como: invio PEC alla Divisione Anticrimine della Questura di Como
- Ospedale Fatebenefratelli Erba: invio fax 031/610831 o PEC alla stazione dei Carabinieri di Erba
- Ospedale Moriggia-Pelascini di Gravedona: invio fax 0344/89370 o PEC alla stazione dei Carabinieri di Gravedona

Fase 4. Dimissioni

Si ipotizzano due diverse situazioni:

1) Donna in una situazione di rischio elevato (dal punto di vista della sicurezza personale), dunque impossibilitata a ritornare al proprio domicilio.

In collaborazione delle FF.OO. si procede a valutare la possibilità di:

- Accoglienza temporanea presso la struttura di pronto intervento (vedi procedure specifiche allegate);
- In caso di impossibilità di attivazione del pronto intervento ricovero in OBI (osservazione breve intensiva) o in un reparto di pertinenza o comunque più idoneo per una/due notti; se la donna ha con sé dei figli minori, il reparto per un eventuale ricovero è la pediatria;

Dopo l'accoglienza temporanea in OBI o il ricovero in reparto il medico e/o il Servizio Sociale Ospedaliero contattano il Servizio Sociale del Comune di residenza e/o l'Ufficio di Piano per individuare la collocazione più adatta e gli interventi necessari a tutelare la donna e gli eventuali figli presenti nel nucleo

2) Donna che non si trova in una situazione di rischio immediato e dunque può tornare al domicilio

- Con il consenso della donna, il medico referente del pronto soccorso o l'assistente sociale contatta il Centro Antiviolenza per segnalare il caso, lasciando un messaggio sulla segreteria, in caso di orario di chiusura del Servizio, e invia segnalazione ai servizi sociali ospedalieri, in modo tale che gli operatori possano contattarla nei giorni successivi all'accesso in PS;

- Se la donna non acconsente le si fornisce comunque l'opuscolo del Centro Antiviolenza e i recapiti del servizio sociale territoriale competente;

Violenza sessuale

Per quanto concerne le violenze sessuali, si richiama all'utilizzo delle procedure specifiche per questo tipo di violenza, procedure già previste ed utilizzate da tutti gli ospedali. Per la fase di accoglienza e di dimissione valgono le presenti linee guida.

Il servizio di psicologia dell'ospedale S. Anna svolge i medesimi compiti assegnati dal protocollo ai consultori, fornendo un servizio di secondo livello a cui la donna può essere inviata per un supporto di tipo psicologico.

L'assistente sociale compila lo strumento volto al monitoraggio del fenomeno, condiviso e allegato al presente documento, secondo le scadenze fissate.

2.6 MEDICINA GENERALE (MMG) E PEDIATRI DI FAMIGLIA (PDF)



I MMG e i PLS si trovano in una posizione privilegiata nel rilevamento di abusi, maltrattamenti e violenze nei confronti delle donne, dei soggetti fragili e dei minori da loro assistiti. La presenza nel territorio, la conoscenza diretta e approfondita e prolungata nel tempo dei nuclei familiari, dei contesti culturali, socioeconomici ed abitativi, la conoscenza della storia clinica dei pazienti con la possibilità della ricostruzione completa degli eventi rilevanti attraverso lo strumento del fascicolo sanitario elettronico personale e, non ultimo, il rapporto fiduciario medico-paziente, sono i fattori che caratterizzano questo importante ruolo. Il MMG e il PLS possono essere la prima figura di riferimento alla quale si rivolgono i pazienti e le famiglie in difficoltà. Inoltre, indipendentemente dalla eventuale spontanea richiesta di aiuto da parte delle vittime, il MMG e il PLS possono rilevare segni anamnestico-clinici che possono indirizzare il sospetto diagnostico. Molto importanti in tal senso sono i controlli di salute periodici. L'espressione «violenza domestica» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, tutti gli atti persecutori o di coercizione o privazione della libertà, che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner. Il sospetto di violenza domestica si basa su lesioni e sintomi caratteristici, improvvisi o poco motivati, a volte ricorrenti, e/o sul comportamento della vittima e/o del suo partner. Situazioni che potrebbero nascondere una storia di violenza domestica o di violenza sessuale anche pregressa: ricorso ripetuto al Pronto Soccorso per ferite o traumi, racconto di dolore pelvico cronico, d'infezioni genito-urinarie e patologie gastro-intestinali ricorrenti, depressione, abuso di alcool, droga o farmaci, tentati suicidi.

Indicatori che dovrebbero indurre i medici a sospettare violenza di genere:

traumi giustificati con storie confuse e contraddittorie, continue poco chiare preoccupazioni per la salute, stato ansioso non sedabile con rassicurazioni sul piano sanitario, dipendenza e sottomissione nei confronti del partner, difficoltà a seguire le prescrizioni sanitarie, rifiuto di visite domiciliari da parte di assistenti sociali, personale dei consultori familiari o pediatrici. Il partner, se presente alla visita, può dimostrare atteggiamento screditante e prevaricante, Nel sospetto di violenza domestica, bisogna cercare di effettuare una visita in assenza del partner, prevedendo i tempi e gli spazi necessari. Il medico con delicatezza pone alla persona domande sul suo rapporto con il partner e su eventuali violenze fisiche o sessuali o psicologiche subite, evitando di esprimere giudizi, minimizzare o mettere in dubbio l'attendibilità della paziente. Deve farsi raccontare le circostanze e le modalità delle violenze subite, l'eventuale coinvolgimento anche solo come testimone (violenza assistita) di altri familiari, in particolare di minori. La vittima deve rendersi conto che l'abuso non è mai giustificato e che c'è sempre possibilità di sostegno, indipendentemente dal fatto che decida di continuare o interrompere

il rapporto con l'aggressore.

Mai interrogare direttamente il partner nei casi in cui la donna decida di parlare della violenza subito. Fondamentale la valutazione del rischio di escalation della violenza fino al rischio di omicidio, del quale la vittima può non essere cosciente (v. fattori di rischio).

A fronte di un racconto di violenza domestica il medico deve essere in grado, oltre che di occuparsi del problema dal punto di vista sanitario, di attivare la rete di aiuto e sostegno. Deve informare la vittima che attraverso la rete antiviolenza potrà avere accesso ai servizi psicosociali, all'assistenza legale, alla protezione. Il medico la deve invitare a contattare il Centro Antiviolenza Telefono Donna consegnandole materiale informativo. Con il consenso della donna lo stesso medico può in sua presenza contattare il Centro. Quando è il caso, informare della possibilità ed opportunità di sporgere querela. In presenza di lesioni importanti e di rischio elevato invitare la donna a rivolgersi ai PS degli Ospedali di zona (da preavvertire telefonicamente) ed eventualmente chiamare il 112. In caso di contatto con il partner autore della violenza, il medico non deve riferire quanto appreso e concordato in via confidenziale con la vittima e le sue decisioni in merito al rapporto con il partner. Deve invece informarlo della possibilità di rivolgersi al consultorio che si occupa degli uomini che vogliono cambiare. In caso di prognosi superiore ai 20 giorni o di altri reati perseguibili d'ufficio (art. Legge 572 c.p. comma 2), il medico ha l'obbligo d'inviare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria (v. aspetti legali).

VIOLENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI

“Il maltrattamento minorile è comprensivo di tutte le forme di abuso fisico e/o psico-emozionale, di abuso sessuale, di trascuratezza o di trattamento negligente, di sfruttamento commerciale o assenza di azioni di cura con conseguente danno reale, potenziale o evolutivo alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del minore” (OMS, 1999).

Il maltrattamento può concretizzarsi in condotte sia attive, sia omissive. Ne fa parte ogni forma di vessazione nei confronti della vittima, anche diversa dalla violenza fisica: violenza psicologica-emozionale; intimidazioni e minacce; isolamento; violenza economica; strumentalizzazione della prole per controllare il/la partner; forme di negazione, minimizzazione e colpevolizzazione della vittima; violenza assistita; bullismo. Fa parte del maltrattamento anche la patologia delle cure: incuria, discuria, ipercura. Tenere presente il rischio aumentato di violenza e maltrattamento per i soggetti disabili. Non trascurare gli abusi attuati on line: cyberbullismo, stalking, sexting, sextortion, grooming.



(Definizioni. Sexting: condivisione di messaggi con immagini esplicite, sextortion: ricatto basato sulla minaccia di pubblicazione di immagini, grooming: adescamento di minore online: v. <http://www.azzurro.it>)

Indicatori di sospettare violenza contro minori:

- lesioni fisiche con caratteristiche che ne possono evidenziare la volontarietà e la ripetitività
- descrizione non chiara o incoerente di causa e dinamica delle lesioni
- disturbi comportamentali e relazionali
- disturbi psicosomatici e delle funzioni fisiologiche
- regressione, chiusura con gli estranei e gli adulti, rifiuto della visita
- ripetuti accessi in PS.

In base all'entità delle lesioni, il maltrattamento fisico viene classificato in tre gradi:

- di grado lieve, se le lesioni sono curabili a domicilio;
- di grado moderato, quando è necessario invio in PS ed eventuale ricovero (ustioni, fratture, traumi cranici);
- di grado grave, quando la vittima necessita di rianimazione con rischio di gravi sequele neurologiche o di morte.

In caso di riferita violenza subita da un minore (dichiarato abuso sessuale o maltrattamento) cercare sempre di inviare il bambino/adolescente al PS pediatrico/generale/ginecologico di zona allo scopo di proteggerlo e di sostenere il genitore o il care-giver che lo accompagna. Eventualmente contattare il 112 e preavvertire telefonicamente i colleghi del PS.

I minori come i maggiorenni possono essere vittima anche di concussione (art. 317 cp), che concorre con il delitto di cui agli artt. 609 bis e 609 ter cp, così come del reato di cui all'art. 319 quater cp (che pure concorre con il delitto di cui agli artt. 609 bis e 609 ter cp).

Aspetti legali: obbligo di segnalazione

Dal punto di vista legale i medici e pediatri del territorio sono considerati Pubblici Ufficiali (art. 357 c.p.) o Incaricati di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.).

Pertanto hanno l'obbligo di segnalare tutti i casi per i quali si deve procedere d'ufficio:

l'obbligo di segnalazione prevale sull'obbligo di segreto professionale (art. 622 c.p.; articoli 27, 97, 113 della Costituzione). L'invio al PS generale, ostetrico o pediatrico non esime il medico dall'obbligo di segnalazione che deve essere trasmesso ai seguenti enti:

- Procura Minorile
- FF.OO: Questura o Carabinieri nelle diverse zone di competenza
- Servizi sociali nelle diverse zone di competenza

In caso di sospetta violenza sui minori bisogna tenere presente il principio secondo il quale la sicurezza ed il benessere del minore sono prioritari. È importante ricordare che l'obbligo di riferire alle Autorità sussiste anche solo sulla base di un sospetto, in quanto sta solo alla funzione giudiziaria stabilire la veridicità del fatto e la sua natura dolosa o accidentale. La Legge punisce l'omissione di referto o denuncia (art. 365 c.p. Art. 361 c.p.; art. 362 c.p.). Le ipotesi di reato d'abuso su minori per le quali si procede d'ufficio, e per le quali grava sull'operatore l'obbligo di segnalazione, denuncia o referto sono: maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.); violenza privata (art. 610 c.p.); abuso di mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.); percosse e lesioni personali con prognosi superiore ai 20 giorni o dalla quale derivi malattia che mette in pericolo di vita (art. 581 e 582 c.p.); violenza sessuale su minore di 14 anni (art. 609 bis c.p.); atti sessuali con minore di 14 anni (art. 609 quater c.p.) o di 16 anni, se commessi da genitore, ascendente, convivente o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione; corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.); prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pornografico riguardante minori (art. 600 quarter c.p.). In tutti gli altri casi la procedibilità è a querela di parte.



2.7 FARMACISTI

Nel momento in cui si si trova di fronte una donna che ha subito violenza fisica, provvedere a un primo soccorso ed indirizzarla successivamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di riferimento o al proprio medico di base. Fornire inoltre tutte le indicazioni per accedere al Centro Antiviolenza.





2.8 CENTRO ANTIVIOLENZA ASSOCIAZIONE TELEFONO DONNA

- Attivazione di un primo livello di ascolto e di accoglienza telefonica utilizzando metodologie atte a favorire una relazione di fiducia con la donna e, nel contempo, in grado di cogliere i suoi bisogni e le sue aspettative del momento (sfogo, informazioni generali, informazioni legali, sostegno psicologico, ecc.);

- In relazione a questi fissare un eventuale primo colloquio di accoglienza finalizzato all'approfondimento dei bisogni e delle aspettative della donna e alla definizione delle possibili azioni successive. Queste ultime potranno consistere in:

- o Uno o più successivi colloqui di accoglienza
- o Consulenza legale
- o Consulenza psicologica
- o Inserimento in un gruppo di auto-mutuo aiuto

Se la situazione lo richiede potrà essere valutata anche la possibilità di un inserimento nella casa di accoglienza, previ ulteriori colloqui di approfondimento della situazione e di rilevazione della motivazione della donna rispetto a tale scelta. Tale fase viene affrontata insieme al servizio sociale del comune di residenza della donna;

- Durante il primo colloquio di accoglienza e/o durante i successivi contatti con il Centro Antiviolenza può essere valutata, insieme alla donna, la possibilità di rivolgersi ai servizi sociali, alle Forze dell'ordine, all'ospedale o altri enti del territorio. Ogni invio a questi soggetti avviene con l'accompagnamento della donna. Quando è possibile e/o la situazione lo rende opportuno esso viene fatto accompagnando fisicamente la donna presso l'altro ente/servizio, altrimenti si realizza tramite contatto telefonico fra operatori;

- Qualora siano stati contattati i servizi sociali, insieme ad essi viene definito un possibile percorso di sostegno al fine di costruire un progetto condiviso ed integrato di accompagnamento e di supporto alla donna. Con il servizio si definiscono i compiti di ciascun soggetto e si mantengono costanti rapporti di scambio e di collaborazione, in un'ottica di aggiornamento reciproco rispetto all'evolversi della situazione;

- Se la donna si trova in una situazione di particolare pericolo per cui non può fare ritorno al proprio domicilio, si valutano le seguenti possibilità: contattare le FF.OO. :

- 1) accoglienza temporanea presso una struttura di accoglienza;
- 2) ricovero in OBI o in ospedale per una notte qualora la donna abbia usufruito di cure mediche ospedaliere;

Se il contatto con il Centro Antiviolenza viene preso da parenti o amici si procede a



1) invitare la donna a entrare in contatto con il Centro Antiviolenza; qualora la donna sia presente alla telefonata, capire se ci sono le condizioni per fissare un primo colloquio di accoglienza. Nel caso la donna sia impossibilitata a muoversi, è l'operatrice a recarsi c/o i servizi di riferimento.

2) fornire una consulenza rispetto alla problematica e alla situazione riportata qualora ciò sia richiesto e non vi siano al momento le condizioni perché la donna entri in contatto con il Centro Antiviolenza;

- Qualora la telefonata della donna o di parenti, amici o operatori del territorio, avvenga in orario di chiusura dello sportello e venisse lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica del Centro Antiviolenza, l'operatrice del primo turno di riapertura dello sportello richiama la persona interessata;

L'operatrice compila lo strumento volto al monitoraggio del fenomeno, condiviso e allegato al presente documento, secondo le scadenze fissate.

SUPPORTO PER MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA

La prestazione che verrà offerta è un sostegno psicologico finalizzato al conseguimento di un migliore equilibrio psichico personale. Il clinico potrà avvalersi di strumenti conoscitivi e di intervento finalizzati alla prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico.

I minori a cui è rivolto il sostegno sono minori (affidati all'ente o con un affidamento esclusivo alla madre).



2.9 ASSOCIAZIONI

Se la situazione di violenza viene rilevata dalle associazioni presenti sul territorio, viene attivato un primo livello di ascolto e di accoglienza utilizzando metodologie atte a favorire una relazione di fiducia con la donna e nel contempo in grado di decifrare bisogni e aspettative:

- Valutazione del caso;
- Accompagnamento personale o telefonico al Centro Antiviolenza Telefono Donna o ai servizi sociali, previo accordo della donna.

Se la donna si reca presso l'associazione durante giorni ed orari in cui non è possibile contattare i servizi sociali e il Centro Antiviolenza Telefono Donna, sempre in accordo con la donna, si lascia un messaggio sulla segreteria del Centro Antiviolenza, in modo tale che le operatrici possano telefonare il giorno successivo alla donna stessa; se la donna non acconsente le si fornisce comunque l'opuscolo del Centro Antiviolenza e i recapiti del servizio sociale territoriale competente;

- Se la situazione richiede un immediato contatto con una struttura ospedaliera e/o con le Forze dell'Ordine, la donna viene accompagnata personalmente presso questi enti.

- Se la donna si trova in una situazione di particolare pericolo per cui non può fare ritorno al proprio domicilio, viene valutata la segnalazione alle FF.OO. ;

- Nel caso la donna abbia già individuato in passato un punto di riferimento nella associazione, quest'ultima partecipa, insieme al Centro Antiviolenza Telefono Donna e/o ai servizi sociali, alla definizione di un possibile percorso di sostegno finalizzato alla costruzione di un progetto condiviso ed integrato di accompagnamento e di supporto alla donna. Mantiene con i suddetti enti costanti rapporti di scambio e di collaborazione, in un'ottica di aggiornamento reciproco rispetto all'evolversi della situazione;

Il referente incaricato dall'associazione compila lo strumento volto al monitoraggio del fenomeno, condiviso e allegato al presente documento, secondo le scadenze fissate.



3.SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

QUANDO SI DEVE ATTIVARE IL PRONTO INTERVENTO

Il Pronto Intervento viene attivato dalle FF.OO. o dai Servizi Sociali di riferimento qualora constatino una situazione di reale pericolo nella quale la persona è impossibilitata ad un ritorno presso la propria abitazione né sono individuabili valide alternative: allontanamento del soggetto violento spontaneo o imposto (arresto in flagranza di reato), collocamento presso amici o parenti.

Il Pronto intervento può essere attivato solo per vittime maggiorenni con o senza figli minori al seguito.

Procedura da seguire in caso di invio in Pronto intervento

INVIO DA PARTE DELLE FF.OO.

- la vittima accede direttamente agli uffici della Questura o presso una stazione dei Carabinieri
- l'intervento delle FF.OO. avviene presso l'abitazione della vittima
- l'intervento delle FF.OO. viene chiesto dagli ospedali, da associazioni o da soggetti privati ai quali la vittima si è rivolta.

Accertata la situazione di reale pericolo e la necessità di inserimento della vittima in protezione contattare telefonicamente il numero **3392855396 riservato agli operatori della rete, operativo 24/24 ore 365/365 giorni.**

L'accoglienza delle donne viene effettuata presso Casa Lavinia Via Rovascino, 171 Lipomo (Co). Il servizio è in carico alla Cooperativa L'una e le altre in collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita, che gestisce la struttura, garantendo la presenza 24h su 24h di personale educativo.

In caso di presenza di figli minori le FF.OO. Informeranno telefonicamente il magistrato di turno presso la Procura per Minori del T.M. Le FF.OO. Informeranno altresì il Servizio Sociale di residenza territorialmente competente.

La donna, prima di essere trasferita in Pronto Intervento, dovrà essere informata e consapevole del coinvolgimento del Servizio sociali di riferimento e/o della Tutela minori.

Il Servizio Sociale comunale ha l'obbligo di prendere in carico la situazione entro le 12 ore lavorative successive alla comunicazione da parte delle FF.OO dell'inserimento della vittima in Pronto Intervento in caso di presenza di figli minori, entro le 24 ore lavorative successive in caso di presenza di sola persona adulta. Nel caso in cui i Servizi Sociali non contattino, entro le 12/24 ore lavorative, la struttura di Pronto Intervento per la presa in carico la persona verrà dimessa e la struttura di Pronto Intervento invierà comunicazione formale alle FF.OO e al servizio di riferimento.



L'equipe si impegna ad effettuare uno o più colloqui con la donna accolta il giorno stesso dell'inserimento o al massimo entro le 24 ore; scopo del colloquio è effettuare una puntuale e precisa **valutazione del rischio** e definire un progetto di uscita dalla violenza coerente con i bisogni oggettivi della donna o del nucleo in un setting privo di pregiudizi e/o valutazioni soggettive.

L'intervento dell'equipe ha come finalità principale quella di agevolare i servizi nella lettura della situazione e fornire indicazioni in merito alla più opportuna collocazione; resta salva la funzione decisionale dei servizi in base alla destinazione/ trasferimento del nucleo.

L'ospitalità in Pronto Intervento prevede anche una consulenza legale e un colloquio con una psicologa del Centro Antiviolenza, su richiesta della donna.

In caso di emergenza sanitaria in atto per rischio connesso ad epidemie verificare specifica procedura esplicitata negli Allegati.

INVIO DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI/UFFICI DI PIANO

- la vittima accede direttamente agli uffici dei Servizi Sociali del proprio comune o dell'Ufficio di Piano competente
- l'intervento dei Servizi Sociali avviene presso l'abitazione della vittima
- l'intervento viene chiesto dagli ospedali, da associazioni o da soggetti privati ai quali la vittima si è rivolta.

I Servizi Sociali, accertata la situazione di reale pericolo e di necessità di inserimento della vittima in protezione, contattano telefonicamente il numero **3392855396, operativo 24/24 ore 365/365 giorni con le medesime modalità sopra descritte.**

In caso di presenza di figli minori si attiveranno tutte le procedure del caso facendo riferimento ai servizi di tutela minori.

Accompagnamento al Pronto intervento

La vittima verrà accompagnata alla struttura di Pronto intervento da parte del Servizio Sociale in caso di impossibilità il trasporto verrà organizzato tramite un servizio taxi le cui spese saranno coperte dalla struttura di Pronto Intervento.

Tempo di permanenza in Pronto intervento

La permanenza è a titolo gratuito, sia per le donne che per i relativi servizi, fino a 5 giorni feriali, escludendo i festivi dal conteggio totale. Il Comune che ritiene necessario prolungare la permanenza oltre i 5 giorni previsti, al fine di definire con maggior puntualità un progetto specifico di intervento, potrà richiedere la proroga fino ad un massimo di giorni 10 (dieci) dietro presentazione di formale impegno di spesa a Casa Lavinia; i 10 giorni saranno contabilizzati con una retta onnicomprensiva pari a € 55,00 giornaliera per nucleo.



4.SPAZIO PER UOMINI CHE VOGLIONO CAMBIARE

La rete prevede la possibilità per gli uomini che agiscono/hanno agito maltrattamenti e /o violenza nella relazione con la partner di accedere al servizio specialistico Spazio per uomini che vogliono cambiare, dedicato alla presa in carico degli uomini autori di violenza contro la partner.

Obiettivo prioritario del servizio è quello di aumentare la sicurezza delle donne e dei minori che subiscono/assistono violenza di genere, attraverso un percorso di cambiamento dedicato agli uomini autori di violenza.

L'accesso può essere accompagnato dal contatto da parte degli operatori di riferimento (servizi sociali, servizi Tutela minori, avvocati, UEPE, ASST) oppure avvenire in modo spontaneo.

L'uomo, per accedere al servizio, deve aver compiuto i 18 anni di età e contattare il numero **3441423510** per fissare il primo colloquio.

Sono previsti 3 colloqui individuali per l'approfondimento della situazione. Durante i colloqui iniziali verranno contattati, qualora presenti, i servizi di riferimento per la condivisione del progetto di lavoro e verrà effettuato il contatto della partner da parte delle operatrici del centro antiviolenza. Al termine dei colloqui verrà restituito l'esito dell'approfondimento all'uomo e ai servizi di riferimento, qualora presenti. L'esito può prevedere l'avvio del percorso presso il servizio Spazio per uomini che vogliono cambiare oppure l'invio ad altro servizio competente qualora vengano rilevati bisogni prevalenti non appropriati per la presa in carico presso il servizio Spazio per uomini che vogliono cambiare.

5.SINTESI DELLE PRINCIPALI PROCEDURE COMUNI A TUTTI I SOGGETTI FIRMATARI

Ogni donna viene accolta presso il proprio Ente con l'attenzione, la sensibilità e la professionalità che tali situazioni richiedono.

Qualora l'Ente o il Centro Antiviolenza che ha il primo contatto con la donna ritiene di dover coinvolgere un altro soggetto per competenza funzionale e/o di materia deve procedere mediante segnalazione telefonica oppure con accompagnamento fisico dell'interessata, previo consenso della stessa.



6.ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI REATO E MISURE CAUTELARI DI PREVENZIONE C.D. ATIPICHE A TUTELA DELLE PERSONE OFFESE DAL REATO

6.a TIPOLOGIE DI REATO

Dati aggiornati al 14 ottobre 2020

Delitti contro la famiglia

-INCESTO (art. 564 c.p.):

Commette tale fattispecie di reato chi compie atti sessuali, in modo che ne derivi pubblico scandalo, con il discendente (figlio, nipote) o un ascendente (genitore, nonno) o con un affine in linea retta (suocero/a; genero/nuora), ovvero con una sorella o un fratello. La pena aggravata in caso di relazione incestuosa duratura e nei confronti del maggiorenne che commetta incesto con persona minore di anni 18.

Il delitto è perseguibile d'ufficio.

-VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE (Art. 570 c.p.):

Commette tale fattispecie di reato chi abbandona il domicilio domestico o pone in essere qualunque altra condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, che implichi sottrazione ai doveri di assistenza inerenti alla responsabilità di genitore o alla qualità di coniuge. La pena è aggravata se il fatto consiste: 1) nel dilapidare i beni del figlio minore o del coniuge; 2) nel privare dei mezzi di sussistenza i figli minori o inabili al lavoro, oppure gli ascendenti o il coniuge.

Sono perseguibili d'ufficio i casi di cui al n.º1) e quelli di cui al n.º2), ovvero che riguardano i minori; altrimenti si procede a querela.

Va osservato che:

- *L'abbandono del domicilio domestico non integra il reato quando è una situazione solo transitoria in vista della separazione coniugale, e comunque quando sia giustificato dalla necessità di sottrarsi ad altrui condotte lesive (in primis: maltrattamenti);*
- *Nell'ampia nozione di "condotta contraria all'ordine o alla morale familiare" rientrano numerosi comportamenti, il più frequenti dei quali è la mancanza di contribuzione ai bisogni economici dei congiunti (anche in caso di separazione o divorzio, se in essi è stato stabilito il versamento di un assegno periodico per il mantenimento del coniuge o dei figli);*

- La nozione di “mezzi di sussistenza” non coincide con l’assoluta indigenza, ma neppure con la mera trascuratezza finanziaria, e va individuata nell’insieme dei beni necessari per il soddisfacimento delle esigenze di vita primarie (vitto, alloggio, medicinali, etc).

-MALTRATTAMENTI (art. 572 c.p.):

Commette tale fattispecie di reato chi maltratta una persona della famiglia o convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte.

Se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima o la morte (fatti comunque puniti in sé), anche la pena per i maltrattamenti è via via aumentata. La pena è ugualmente aumentata se la condotta è posta in essere in danno alla presenza o in danno di una persona minore, donna in stato di gravidanza o persona con disabilità ai sensi della L. 104/1992, o se il fatto è commesso con armi.

La nozione di maltrattamenti include qualsiasi vessazione di tipo fisico (percosse, lesioni), o psicologico (minacce, ingiurie, comportamenti umilianti, o degradanti del tipo più vario: ad es. la segregazione; o l’imposizione della propria ubriachezza molesta, etc.), ma richiede che tali condotte rivestano un carattere abituale ed esprimano una volontaria offesa alla dignità della vittima come persona. Ad es. non costituisce maltrattamento penalmente rilevante (ma darà luogo solamente a responsabilità di tipo civile, sotto il profilo dell’addebito della separazione o della perdita temporanea o definitiva della potestà genitoriale) la mera trascuratezza verso il coniuge o verso la prole.

Il delitto è perseguibile d’ufficio.

*Il minore degli anni diciotto che assiste ai maltrattamenti è considerato **persona offesa dal reato**.*

Delitti contro la persona

-PERCOSSE (art.581 c.p.):

Commette tale fattispecie di reato chi si rende autore di atti di violenza fisica, che non comportano lesioni apprezzabili, tali da determinare uno stato di malattia nel corpo e nella mente.

E’ un reato perseguibile a querela.

A differenza del delitto di lesioni ed al pari di quello di minaccia, quello di percosse resta assorbito ogni qual volta la “violenza” è indicata anche solo implicitamente come modalità



di commissione di un delitto più grave (es. violenza sessuale, violenza privata, maltrattamenti etc.).

-LESIONE PERSONALE (art. 582, 583, 585 c.p.):

La fattispecie di reato si concretizza ogni qual volta vengono poste in essere condotte di violenza fisica, che danno luogo a lesioni da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente.

Le **lesioni** sono **gravi** se deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero l'impossibilità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni o che comporti l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

Le **lesioni** sono *gravissime* se producono una malattia probabilmente o certamente insanabile, la perdita di un senso, di un organo, della capacità di procreare, oppure una grave e permanente difficoltà della favella.

Le lesioni gravi e gravissime sono perseguibili d'ufficio.

Le lesioni con durata non superiore a venti giorni sono perseguibili a querela, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dagli artt. 583 e 585 c.p., ovvero siano commesse *con armi (per la nozione di armi si veda alla voce minaccia art. 612 c.p.) o sostanze corrosive, o che ricorrano talune aggravanti, tra cui particolarmente rilevanti in questa sede:*

- *L'essere il fatto commesso al fine di conseguire un altro delitto (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, rapina, etc.);*
- *L'essere commesso contro l'ascendente o il discendente, se per motivi futili o adoperando sevizie o crudeltà.*

Nei casi sopracitati di circostanze aggravanti, il reato è perseguibile d'ufficio.

-PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 583-bis c.p.):

Risponde di tale reato chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, l'asportazione la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di un minore o per fini di lucro.

La procedibilità è d'ufficio.

-DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO (art. 583-quinquies c.p.):

Commette tale fattispecie di reato chiunque cagiona ad alcuno lesione personale, da cui derivi deformazione o sfregio permanente del viso.

La procedibilità è d'ufficio.

-SEQUESTRO DI PERSONA (art.605 c.p.):

Risponde di tale reato chiunque privi taluno della libertà personale.

E' perseguibile d'ufficio.

La norma incriminatrice, che richiede la privazione della libertà di locomozione per un tempo apprezzabile, ricadendosi altrimenti semplicemente nella violenza privata, tutela il diritto di autodeterminazione individuale, e perciò si distingue (concorrendo con esso, quando riguarda minori), dal delitto di sottrazione di persone incapaci, che invece tutela il diritto all'esercizio delle prerogative del genitore o di chi abbia la tutela o la vigilanza sul minore, ed è perciò punito solo a querela di costoro, e sia quando l'incapace è consenziente alla sottrazione (art. 573 c.p.), sia quando non lo è (art. 574 c.p.)

-VIOLENZA SESSUALE (art. 609 bis c.p.):

Commette tale fattispecie di reato non solo colui che costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali mediante violenza o minaccia o abuso di autorità, ma anche chi induce taluno compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, o traendo in inganno col sostituirsi ad altra persona.

Costituiscono aggravanti della violenza sessuale in senso stretto (**art. 609 ter c.p.**) se i fatti sono commessi:

- Nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il tutore;
- Con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- L'aver il colpevole agito travisato o simulando la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- Su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
- All'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- Nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- Nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- Se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

- Se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave

Ulteriore aumento di pena è previsto se la vittima del reato non ha compiuto gli anni quattordici, raddoppiata se non ha compiuto gli anni dieci.

La procedibilità (art. 609 septies c.p.) della violenza sessuale in senso stretto è in via di principio a querela di parte irrevocabile, proponibile entro dodici mesi dal fatto.

Si procede d'ufficio se la persona al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Inoltre il reato di concussione (art. 317 c.p.), che consiste nell'abuso della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio al fine di indurre la vittima a dare o promettere qualsivoglia utilità e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) possono concorrere con il delitto di cui all'art. 609-bis c.p. e relative aggravanti.

-ATTI SESSUALI CON MINORENNE (art. 609-quater c.p.):

Commette tale fattispecie di reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nella fattispecie di reato della violenza sessuale, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici o non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

La pena è aumentata se il compimento degli atti con minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile il minore che senza costrizioni compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

La procedibilità (art. 609 septies c.p.) della violenza sessuale in senso stretto è in via di principio a querela di parte irrevocabile, proponibile entro dodici mesi dal fatto.

Si procede d'ufficio se la persona al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di





istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

-VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (art. 609-octies c.p.):

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale (in senso stretto o presunta), non richiedendosi che ciascuno dei partecipanti compia atti propriamente sessuali, ma solo che egli assista consapevolmente al loro compimento rafforzando, con la sua presenza, il proposito degli autori materiali.

Si applicano le aggravanti dell'art. 609 ter c.p.

La violenza di gruppo è sempre perseguibile d'ufficio.

La nozione di atti sessuali, lasciata volutamente indeterminata dal Legislatore del 1996, per ovviare agli inconvenienti della precedente distinzione tra "violenza carnale" e "atti di libidine violenti", comprende qualsiasi atto inerente alla libido, e che sia dettato da intento erotico e include quindi anche il semplice tocco di zone erogene. E' rimessa all'apprezzamento del giudice la possibilità di ridurre la pena (non eccedente i 2/3) nei casi di "minore gravità", valutati in rapporto non solo al tipo di approccio sessuale (es. astensione dalla penetrazione, in qualsiasi sua forma), ma anche e soprattutto alle sue modalità (es. astensione da forme di prevaricazione brutale).

-VIOLENZA PRIVATA (art. 610 c.p.):

Consiste nel costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare, od omettere qualche cosa.

Si persegue d'ufficio.

-MINACCIA (art. 612 codice penale):

E' la forma meno grave di attentato all'altrui incolumità, in quanto consiste nella semplice prospettazione di un male ingiusto (di qualunque natura: fisico, psichico, economico etc.)

E' perseguibile a querela, salvo che l'intimidazione sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, o sia comunque da considerare (con valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice) "grave", in tutti questi casi si procede d'ufficio.

Il delitto di cui all'art. 612 c.p. resta assorbito, cioè non punito in sé, ogni qual volta la "minaccia" costituisce la modalità di commissione di un delitto più grave (violenza privata; violenza sessuale; maltrattamenti, etc.).

Per “armi”, agli effetti penali, si intendono non solo gli oggetti la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (armi da sparo, spade, sciabole, manganelli, etc.), ma tutti gli strumenti atti ad offendere (es. pietre, bottiglie, coltelli, bastoni, etc.).

-ATTI PERSECUTORI (art. 612-bis c.p.):

Reato meglio conosciuto con la dicitura inglese di “**stalking**”, punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Il legislatore ha previsto un aggravamento di pena nei confronti di coloro che pongano in essere le predette condotte e che siano il coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se commettono il fatto a mezzo di strumenti informatici o telematici. Vi è un ulteriore aumento di pena se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità.

E’ un reato perseguibile a querela, ma si procede d’ufficio se commesso nei confronti di minori, disabili, da persona ammonita ai sensi dell’art. 8 dl 11/2009 o il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Prima dell’introduzione di questa fattispecie autonoma di reato, questi comportamenti venivano inquadrati nei reati di molestie (art. 660 c.p.) o minacce (art. 612 c.p.) che prevedono pene lievi, impedendo l’adozione di misure cautelari che effettivamente tutelassero l’incolumità della parte offesa.

6.b MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI TIPICHE E C.D. ATIPICHE

Dati aggiornati alla data del 14 ottobre 2020

Le misure di prevenzione personali rappresentano l’insieme di provvedimenti applicabili a soggetti considerati a vario titolo socialmente pericolosi e finalizzati a controllarne la pericolosità in modo da prevenire la commissione dei reati, sono dette anche misure praeter delictum, ovvero applicabili indipendentemente dalla commissione di un reato, limitando in alcuni casi le libertà personali dei destinatari.

-SORVEGLIANZA SPECIALE (art. 6 D.L.vo 159/2011)

Ai sensi dell’art. 4, lett i ter D.L.vo 159/2011, modificato dalla L. 161/2017 e L. 69/2018, quanti sono indiziati dei delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e atti persecutori



(612-bis c.p.) sono suscettibili dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS, che può avere una durata variabile da 1 a 5 anni, oltre all'applicazione di una serie di limitazioni alla libertà personale, tra cui il divieto di soggiorno in uno o più comuni, nonché in una o più regioni diversi da quello di abituale dimora ovvero l'obbligo di soggiornare nel comune di abituale dimora, riconosciute idonee a controllare la pericolosità del soggetto sottoposto. Gli organi deputati a proporre misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno sono individuati dall'art. 5 D.L. vo 159/2011. Tra cui figurano il Questore e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona, ovvero luogo ove il soggetto esprime la propria pericolosità.

-AMMONIMENTO (art. 8 dl nr. 11/2009)

Il decreto legge 11/2009 che ha introdotto il reato di atti persecutori (c.d. stalking punito dall'art. 612-bis c.p.), ha previsto anche la misura monitoria dell'ammonimento del questore, finalizzata a garantire alla vittima una tutela rapida ed anticipata rispetto al procedimento penale.

L'ammonimento è un provvedimento amministrativo, regolamentato proceduralmente dalla L. 241/1990, e può esser considerato a pieno titolo misura preventiva idonea a ripristinare in primis la libertà della persona sottoposta agli atti invasivi della sua sfera fisica e psichica.

Titolare a presentare la richiesta di tutela all'autorità di Pubblica Sicurezza, questore, è la parte lesa degli atti persecutori ed il limite temporale previsto dal legislatore coincide con l'eventuale presentazione della querela.

Il provvedimento ha natura monitoria e pertanto non presuppone l'acquisizione della prova, ma è sufficiente che sia ricostruito un quadro indiziario che rende verosimile, secondo collaudate massime di esperienza l'avvenuto compimento di atti persecutori.

Il questore, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto autore degli atti, quest'ultimo se persevera nelle condotte persecutorie sarà denunciato d'ufficio per il reato di atti persecutori art. 612-bis c.p. a prescindere dalla volontarietà della vittima, con contestuale aggravamento della pena prevista in caso di condanna.

- MISURA DI PREVENZIONE PER CONDOTTE DI VIOLENZA DOMESTICA (c.d. ammonimento del questore per violenza domestica art. 3 dl nr. 93/2013)

Il decreto-legge 93/2013 ha introdotto la nuova figura dell'ammonimento per violenza domestica, prevedendo che nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di percosse e lesioni (c.d. reati sentinella), consumato o tentato, avvenuto nell'ambito di violenza domestica, il questore ha il

potere discrezionale di intervenire, ammonendo l'autore dei fatti ad esito di idonea istruttoria amministrativa, condotta con le medesime modalità previste per l'ammonimento per atti persecutori.

Nell'ambito del procedimento amministrativo è garantito l'anonimato del segnalante.

La norma ha chiarito, inoltre, cosa si debba intendere per violenza domestica ovvero *“uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*.

Il questore, ai fini dell'accertamento di una cornice fattuale di violenza domestica, dovrà verificare il carattere costante, regolare, frequente del fatto di lesioni lievissime, e nel caso di assenza di un referto, anche con l'intervento di personale medico e la collaborazione della vittima.

6.c MISURE A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL REATO DI ATTI PERSECUTORI (art. 11 dl nr. 11/2009)

Le FF.OO. i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di informare la vittima dei centri antiviolenza presenti sul territorio e, se lo richiede, a metterla in contatto con questi.



7.ALLEGATI

- RIFERIMENTI UTILI
- SCHEDA RILEVAZIONE VIOLENZA OSPEDALI
- SCHEDA RILEVAZIONE VIOLENZA SERVIZI SOCIALI
- SCHEDA MONITORAGGIO DONNE VITTIME DI VIOLENZA
- PROCEDURA EMERGENZA SANITARIA

